

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

COPIA

N. 159
del 07-12-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Procedimento di un privato nei confronti del Comune di Valdobbiadene avanti al Tribunale civile di Treviso per usucapione di terreno in via Fara (fasc. 2021-5.1.2) - Incarico a legale del patrocinio del Comune in giudizio

L'anno duemilaventitre, addì sette del mese di dicembre, alle ore 17:00, nella sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

Fregonese Luciano	Sindaco	P
Geronazzo Pierantonio	Vicesindaco	A
Bertelle Martina	Assessore	P
Falcade Giorgia	Assessore	P
Vettoretti Anna	Assessore	P
Miotto Marco	Assessore	P

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Michela Scanferla.

Assume la presidenza il Sindaco, Luciano Fregonese, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il 25 febbraio 2021 il sig. L.V. di Valdobbiadene depositava presso l'Organismo di mediazione forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso una istanza di attivazione di una mediazione civile ex art. 5 del decreto legislativo 28/2010, per usucapione di porzione di terreno di proprietà comunale sita in via Fara, descritta al Catasto di Valdobbiadene - Censuario di Valdobbiadene - foglio 17 - mappale 393;
- il procedimento veniva rubricato al n. 80/2021 e l'Organismo di mediazione forense ne dava comunicazione al Comune con atto qui ricevuto al prot. 5851 del 9 marzo 2021;
- con documento prot. 6753 del 18 marzo 2023 l'amministrazione comunale comunicava di aderire alla procedura di mediazione e affidava incarico all'avv. Marco Antoniol del foro di Venezia per assistere il Sindaco nel procedimento di mediazione;
- il procedimento si concludeva al primo incontro con esito negativo, avendo il Comune dichiarato di non essere disponibile a proseguire la mediazione;

Visto l'atto di citazione in giudizio avanti al Tribunale di Treviso, notificato al Comune il 3 novembre 2023, prot. 28204 (fasc. 2018-5.1.2) dall'avv. Raffaele Cinella del foro di Vicenza per conto del sig. P.I.M., nipote ed erede del sig. L.V., per l'accertamento e la dichiarazione di proprietà per maturata usucapione della porzione di terreno di 3 are e 20 centiare sita in via Fara e iscritta al Catasto di Valdobbiadene - Censuario di Valdobbiadene - foglio 17 - mappale 393;

Considerato che l'amministrazione comunale intende mantenere la demanialità del terreno oggetto della pretesa usucapione;

Ritenuto quindi opportuno resistere in giudizio, per far valere le ragioni dell'ente in merito all'oggetto del contendere;

Dato atto che l'Ente non dispone, al proprio interno, di avvocati o procuratori iscritti all'albo professionale che possano patrocinarlo in giudizio;

Ravvisata quindi la necessità di incaricare un professionista esterno abilitato alla professione forense ai sensi della legge 247/2012 e della legge 31/1982;

Visto l'articolo 56, comma 1, lettera h), del *Codice dei contratti pubblici* approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che annovera, tra i contratti esclusi dalle disposizioni del codice relative ai settori ordinari, gli incarichi di patrocinio legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali;

Richiamata inoltre la sentenza della Corte di giustizia europea del 6 giugno 2019, che ha affermato la legittimità dell'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio in giudizio, riconoscendo che i servizi di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 (recepiti dal legislatore nazionale nell'articolo 17, comma 1, lettera d), punto 1) del decreto legislativo 50/2016) rappresentano prestazioni di servizi che si configurano solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza e dalla fiducia che lega cliente ed avvocato; caratteristiche, queste, che rendono difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare e perciò non comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;

Dato atto che, con nota prot. 28879 del 10 novembre 2023, questa amministrazione ha

interpellato il legale ha aveva assistito il Sindaco nel procedimento di mediazione, e questi, con nota datata 14 novembre 2023, prot. 29120, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso professionale di 4.158,00 euro, oltre agli oneri accessori, per una spesa di € 6.067,02 a carico del bilancio comunale;

Visto il decreto ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, *Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense*, e successive modificazioni;

Precisato che:

- l'art. 5, comma 6, del suddetto decreto prevede, alle controversie di valore indeterminato come quella in oggetto, si abbia a riferimento la tariffa corrispondente alla fascia di valore non inferiore a 26.000 euro e non superiore a 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia;
- data l'esigenza estensione del terreno oggetto di controversia, il legale ha richiesto un compenso corrispondente alla fascia di valore immediatamente inferiore, che si colloca cioè sui valori medi previsti per controversie tra 5.200,00 euro e 26.000,00; da tale importo ha inoltre sottratto il compenso per la fase di studio della controversia, avendola in parte già svolta per il procedimento di mediazione. Tale preventivo è riferito ad una attività processuale standard, e potrà essere integrato, basandosi sugli stessi criteri di commisurazione, in caso di aggravii consistenti dipendenti dalle vicende di causa. Inoltre, a fronte del prezzo di favore calcolato come sopra, all'incarico si applica la clausola "salvo vittoria e maggior recupero" per cui, in caso di vittoria con liquidazione delle spese di lite, il Comune dovrà al legale la eventuale maggiore somma liquidata dal Tribunale e versata dalla controparte; resta inteso che tale maggiore somma non è dovuta se il Comune dovesse promuovere una procedura esecutiva a carico della controparte per ottenere la somma liquidata dal Tribunale;

Valutato che le condizioni proposte appaiono favorevoli per l'ente;

Dato atto che la somma risulta disponibile al codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.006 (cap. 201230) "spese legali" del bilancio corrente;

Richiamati:

- l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, sulle competenze delle Giunte, e l'art. 50, comma 2, dello stesso decreto, che attribuisce al Sindaco la rappresentanza dell'ente;
- l'art. 27, lett. t) dello statuto comunale, che attribuisce alla Giunta la competenza a promuovere e resistere alle liti e alla nomina del legale, nonché a conciliare e transigere nell'interesse del Comune;
- l'art. 35, comma 2, lett. e), dello stesso testo statutario, in base al quale spetta al Sindaco la rappresentanza dell'ente in giudizio;
- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del D.Lgs. 267/2000, disciplinanti le regole procedurali per l'effettuazione delle spese;

Ritenuto quindi di incaricare l'avv. Marco Antoniol, dello Studio legale Bucci - Associazione professionale - di Dolo (VE), della rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio di cui trattasi, consentendo che l'incarico sia svolto insieme con il collega di studio Raffaele Bucci, come da richiesta;

Ritenuta altresì l'urgenza di assumere il presente provvedimento, considerato anche il prossimo periodo festivo, per consentire al legale di accedere tempestivamente al fascicolo del procedimento aperto avanti al Tribunale e di depositare la memoria di costituzione in giudizio nei termini assegnati nell'atto di citazione;

Dato atto che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i seguenti pareri del competenti responsabili di servizio ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli interni:

- parere in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate;
- parere in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incaricare gli avvocati Marco Antoniol e Raffaele Bucci del foro di Venezia della costituzione in giudizio e della difesa del Comune avanti al Tribunale civile di Treviso nel procedimento giudiziario descritto in parte narrativa, eleggendo domicilio presso lo Studio legale Bucci - Associazione professionale di Dolo, Via Benedetto Cairoli n. 129;
2. di dare atto che il Sindaco sottoscriverà il mandato alla lite a favore dei legali incaricati, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. e), dello statuto comunale;
3. di dare atto che la spesa a carico del bilancio comunale, quantificata in € 4.085,54 (€ 4.158,00 per compensi professionali, oltre a 15% di spese generali, 4% per cassa di previdenza avvocati e 22% di i.v.a.), trova copertura al codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.006 (cap. 201230) del bilancio corrente;
4. di demandare al responsabile del servizio *Affari legali* l'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 nonché l'adozione degli altri provvedimenti e l'attuazione degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Dichiara la presente deliberazione, con separata votazione e ad unanimità di voti favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Affari legali IB
Giunta/ proposta n. 211/2023

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to *Luciano Fregonese*

Il Segretario comunale
f.to *Michela Scanferla*

N. 1926 di Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 14-12-2023 al 29-12-2023, ai sensi degli artt. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Valdobbiadene, 14-12-2023

IL MESSO COMUNALE
f.to

Comunicazione capigruppo consiliari

Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Valdobbiadene, 14-12-2023

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 24-12-2023.

Valdobbiadene,

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to

Attestazione di conformità all'originale

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, sottoscritta elettronicamente a uso amministrativo interno.

Valdobbiadene

Il dipendente incaricato